

LEGISL. XIV — 1^a SESSIONE — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 25 GIUGNO 1881

tabile, d'imporci colla violenza alla maggioranza del paese.

Non può esser permesso, per intendimenti meramente privati, che potranno essere nobili e lodevoli finchè si manifestano come idee, attentare a ciò che è stabilito e voluto dalla immensa maggioranza dei cittadini. Queste sono le mie convinzioni, e credo siano anche quelle della Commissione. Ed in questo intendimento io domando che non sia tenuto conto della proposta.

VARÈ. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. No gliene do facoltà perchè prima devo consultare la Camera se vuole che la discussione continui.

Domando all'onorevole ministro degli esteri se accetta, o no l'emendamento dell'onorevole Cavallotti e di altri deputati.

MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI. Se la proposta dell'onorevole Cavallotti trovasse la questione completa, e la Camera non avesse già in una delle sue precedenti sedute, alla quale non mi fu dato di assistere, pronunziato esplicitamente la sua decisione su questa questione, togliendo dall'articolo 88 la limitazione che vi era proposta relativamente ai condannati a pene criminali per reati politici, io mi crederei autorizzato ad esprimere la mia opinione la quale del resto già risulta dalla relazione. Ma il rispetto al voto della Camera, e la suprema convenienza che non si dia lo spettacolo che un'Assemblea pesa ritornare dopo un giorno sopra ciò che essa stessa ha deciso, come se i suoi voti potessero essere l'effetto di leggerezza, m'impongono un dovere che la Camera comprenderà, e quindi io debbe accettare la questione pregiudiziale.

Bensì esserverò all'onorevole Cavallotti che per avventura la sua proposta non applica con esattezza i suoi concetti. Infatti egli ammette che per certi reati politici la condanna produca la decadenza della capacità elettorale, per altri reati politici no...

CAVALLOTTI. In omaggio della cosa giudicata.

MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI. Se fosse opportuno fare in proposito una discussione, sarebbe facile dimostrargli che le due categorie non sono esatte, che non rispondono nè ai principii della scienza politica, nè alle stesse sue convinzioni.

Lirò di più: noi viviamo ora sotto l'impero di una legge elettorale, che si tratta di cambiare, in cui nell'articolo 104 è scritto che non sono elettori, nè eleggibili tutti quelli i quali furono *condannati a pene criminali*, senza distinzione di sorta per i condannati a causa di reati politici.

La legge sui giurati dichiara che non possono essere giurati tutti coloro che sono stati condannati a *pene criminali*, e parimenti non v'è distinzione. Vi è

in più la legge comunale e provinciale, la quale all'articolo 26 dichiara che non possono essere elettori amministrativi coloro i quali sono stati condannati per qualunque causa *ad una pena criminale*. Quindi mi parrebbe già un grave inconveniente, che chi non può essere elettore amministrativo, per una condanna criminale inflittagli, potesse ciò nonostante essere elettore politico.

Qual è la conseguenza che da ciò intendo dedurre? Mi pare che questo argomento meriti un accurato esame, e perciò forse la separazione operata dalla Camera riserba luogo e tempo più opportuno a questo studio. Ed a mio avviso, il tempo ed il luogo si troveranno nella discussione che in quest'Aula dovrà aver luogo, speriamo in breve, del nuovo Codice penale, perchè allora determinandosi le varie categorie dei reati politici, sarà opportuno di determinare altresì quali conseguenze e quali incapacità accessorie le varie specie di questi reati possono produrre. Se ciò potesse appagare l'onorevole Cavallotti, io lo pregherei di ritirare la sua mozione contentandosi di questa riserva e delle mie dichiarazioni.

PRESIDENTE. Onorevole Cavallotti mantiene o ritira la sua proposta?

CAVALLOTTI. Siccome non è proposta fatta da me unicamente, desidero interpellare in proposito i miei colleghi.

PRESIDENTE. Domanderò io. Cominci lei a dire se la ritira o se la mantiene.

CAVALLOTTI. Interpellati gli amici, sono obbligato a mantenere quest'emendamento e per convincimento mio, e per convincimento anche dei colleghi che con me l'hanno presentato, solo facendo osservare all'onorevole ministro degli esteri, che la sua stessa risposta contiene la risposta mia; inquantochè se a lui pareva che la mia proposta non traducesse interamente il mio pensiero, è semplicemente perchè essa elimina e volle eliminare interamente quell'obiezione della cosa giudicata, per cui vien proposta la pregiudiziale, tanto dai banchi del Ministero che della Commissione. Non solo non vi è pregiudiziale da accampare; ma rammenta la Camera che nello svolgere questo emendamento cominciai precisamente dal dire che io lo presentava in quella forma appunto, perchè non fosse un ritorno sopra cosa giudicata; appunto perchè la Camera vedesse che essa era libera del suo giudizio; e che anzi l'emendamento nostro dell'oggi non serviva ad altro che a completare la correzione che la Commissione fece l'altro giorno.

L'altro giorno la Camera credette di dover eliminare la frase che stabiliva una eccezione per reati politici in genere, perchè quella eccezione le parve